

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”  
CHIETI

DELIBERAZIONE DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI CUI  
ALL'ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24/06/2011, N. 17

SEDUTA DEL 23.05.2013 N. 24

**OGGETTO: DELIBERA N. 10 DEL 08/02/2010 – PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilatredici il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 14.00, nella sede degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito l'Organismo Straordinario di cui all'art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	TILLI	CONCEZIO GILBERTO	PRESIDENTE	X	
2	SPELLA	SANDRO	COMPONENTE	X	
				2	

Presenti i Componenti del Collegio dei Revisori:

Dott. Rocco De Marco      Componente.

Dott.ssa Elena Leonzio      Presidente; assente giustificata

Dott.ssa Valeria Giancola      Componente; assente giustificata

Partecipa con funzioni di Segretario il Direttore, Dott.ssa Luisa Caramanico, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Concezio Gilberto Tilli nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Concezio Gilberto Tilli

IL COMPONENTE

F.to Dott. Sandro Spella

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno 24.05.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 24.05.2013

IL RESPONSABILE

F.to Sig. Giuseppe Palmerini

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.05.2013 perché:

■ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio degli II.RR.AA. (art.134, 3°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 24.05.2013

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Chieti 24.05.2013

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

## L'ORGANISMO STRAORDINARIO

**ACQUISITA** la deliberazione n. 574 del 23 aprile 2013 del Direttore generale della Azienda Sanitaria Locale n 2 Lanciano – Vasto – Chieti con la quale si richiede a questo Istituto un nota di accredito per le somme fatturate e discendenti dall'applicazione delle così dette assenze temporanee;

**ACCLARATO** che il succitato provvedimento pone le ragioni della richiesta della nota di credito sul fatto che il contratto stipulato tra l'Azienda Sanitaria Locale n 2 Lanciano – Vasto – Chieti e questo Istituto prevede – art. 14, co. 4, CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE ASSISTENZIALI anno 2013 – la corresponsione di somme solo per assenze dovute ad eventuali ricoveri in ospedale;

**TENUTO CONTO** che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 del giorno 08 febbraio 2010 ha deliberato di riscuotere dagli ospiti, dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie la retta dovuta anche in caso di assenza temporanea degli assistiti;

**RILEVATO** che gli Uffici, su indicazione dell'organo esecutivo hanno notificato alle Aziende Sanitarie (tra le quali anche quelle di Chieti, di Lanciano e di Vasto) il succitato provvedimento al fine di rendere le stesse edotte circa le determinazioni assunte, invitandole conseguentemente a proporre i propri rilievi o le proprie contestazioni;

**ATTESO** che non essendo giunta notizia alcuna a questi Uffici, gli stessi hanno fatturato le prestazioni anche per i periodi di assenza e le Aziende Sanitarie, anche quella di Chieti, hanno corrisposto quanto loro richiesto;

**RILEVATO** che la *vexata quaestio* può essere foriera di difficoltà finanziarie giacché l'Azienda Sanitaria Locale n 2 Lanciano – Vasto – Chieti con le sue contestazioni tende a dilazionare i tempi di pagamento;

**RICONOSCIUTA** la propria incapacità a determinare correttamente gli ambiti giuridici entro i quali ricomprendere il contratto con la ASL e contestualmente disciplinare anche le assenze temporanee fuori dai casi dei ricoveri nei nosocomi;

**CONSIDERATO** che, prudenzialmente, è opportuno sospendere, in attesa di dirimere la questione anche mediante la richiesta di una consulenza giuridica, la fatturazione delle assenze temporanee da non compromettere la tempistica delle riscossioni e generare perniciose crisi di liquidità ;

### **si propone**

1. di sospendere all'Azienda Sanitaria Locale n 2 Lanciano – Vasto – Chieti la fatturazione relativa alle assenze temporanee fuori dai casi di ricovero negli ospedali;
2. di incaricare il direttore di studiare la questione anche mediante l'ausilio di un legale competente nella materia sanitaria.

## L'ORGANISMO STRAORDINARIO

Stante l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto con ulteriore votazione unanime resa nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

F.to Dott.ssa Luisa Caramanico